

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“S.F. DE DOMINICIS”

VIA G. CAPPONI, 2 - 82020 BUONALBERGO – 0824 929144 - fax 0824 929960
C.F. 92029040620 - C.M. BNIC1821003
e-mail bnic821003@istruzione.it - internet www.icbuonalbergo.it

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI
(D.P.R. 249/249/98 E D.P.R. 235/07 e normativa agosto 2008)**

ANNO SCOLASTICO 2010/2011

PREMESSA

A seguito delle modifiche introdotte dal **D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti**, si era reso necessario, già per l'anno scolastico 2007/08, un adeguamento del codice di disciplina degli studenti, ma, in seguito ad una successiva nota del MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008 ed in applicazione di detta nota, si rendono necessari ulteriori adeguamenti riguardanti in particolare:

- la declinazione delle mancanze disciplinari
- la tipizzazione e la classificazione delle sanzioni correlate alle mancanze
- l'individuazione degli organi competenti ad irrogare le sanzioni
- la definizione della procedura di irrogazione
- la presenza di un Organo di garanzia che abbia il compito di esaminare gli eventuali ricorsi.

Si chiarisce, tuttavia, che lo spirito con cui questo Istituto Comprensivo ha impostato il Regolamento di disciplina degli alunni ha lo scopo preciso di educare, rafforzando il senso di responsabilità di ciascuno, piuttosto che punire ed è sempre teso ad instaurare un rapporto di reciproco rispetto all'interno della Comunità scolastica. Perciò sono individuati i vari comportamenti degli alunni per far sì che ciascuno possa:

- star bene con se stesso
- star bene con gli altri
- star bene nell'ambiente scolastico.

Le eventuali sanzioni sono irrogate nel pieno rispetto della legalità e dell'altrui dignità e, comunque, in rapporto alla gravità dell'inadempienza ravvisata. L'atto sanzionatorio è notificato al genitore dell'alunno inadempiente in modo da garantire nei termini in seguito stabiliti, il diritto alle eventuali impegnative. Tuttavia, un Regolamento di disciplina non può essere elaborato se prima non si definiscono sulla base della normativa nazionale e delle "carte internazionali", i diritti e i doveri degli alunni.

Art. 1 Diritti

L'alunno è soggetto di diritti e centro del progetto educativo della scuola. Egli ha diritto ad una formazione integrale che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e garantisca gli esiti formativi finali di tutti. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra gli alunni e ne tutela i loro diritti.

Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità di appartenenza. La scuola intraprende iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e della loro cultura ed alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola si impegna a creare le condizioni per assicurare a tutti gli alunni:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale
- b) iniziative mirate al recupero di situazioni di svantaggio cognitivo e socioculturale
- c) sicurezza e salubrità degli ambienti scolastici adeguati anche agli alunni diversamente abili

Art. 2 Doveri

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, giungendo in orario a scuola, con un abbigliamento decoroso e forniti dell'occorrente per le lezioni del giorno. Chi giunge in ritardo per più di una volta, deve essere autorizzato dal Dirigente o da chi ne fa le veci ad entrare in classe.
2. Gli alunni devono avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, di tutto il personale della scuola, dei compagni il rispetto che ciascuno chiede per sé.
3. Gli alunni devono condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura considerandolo un fattore di qualità della vita della scuola.
4. Gli alunni custodiscono con diligenza i propri libri, quaderni o altri oggetti ed evitano di arrecare danno a quelli degli altri, ai banchi, ai mobili ed alle suppellettili scolastiche.
5. Gli alunni non deturpano le pareti delle aule, dei corridoi e dei bagni con scritte e disegni di qualsiasi genere: l'alunno responsabile dei danni è tenuto al risarcimento degli stessi o a porvi rimedio compatibilmente con le proprie possibilità di intervento.
6. In caso di assenza l'alunno è tenuto a portare la dovuta giustificazione scritta.
7. Ogni assenza ingiustificata è considerata mancanza verso la disciplina scolastica.

Art. 3 Comportamenti nella scuola

1. Ingresso nella scuola.

E' vietato agli alunni portare oggetti estranei alle attività didattiche ed è a loro sconsigliato portare denaro od oggetti di valore, per i quali, in caso di smarrimento o sottrazione, la scuola comunque non assume responsabilità.

E' vietato l'uso di telefoni cellulari in ambiente scolastico.

E' vietato l'uso di fotocamere, videocamere o registratori vocali inseriti all'interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici in assenza di un esplicito consenso manifestato dall'interessato.

2. Aula

Ciascun alunno deve evitare frasi volgari, bestemmie, urla ,fischi, spinte, pugni, calci e altre forme di aggressione, anche se fatte per gioco.

Durante le ore di lezione o i cambi d'ora, non sono ammesse uscite tranne nel caso di particolari urgenze autorizzate dall'insegnante.

Non è consentito ad alcuno mangiare in classe durante la lezione.

Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola con tutto l'occorrente per lo svolgimento del proprio lavoro giornaliero.

Gli alunni devono avere la massima cura dei libri di testo. Non è consentito portare a scuola forbici a punte acute, coltelli e taglierini perché oggetti pericolosi.

I libri di testo, ricevuti in prestito dalla biblioteca di classe, devono essere custoditi con cura e restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati ricevuti.

Gli alunni che, per esigenze di attività didattica, utilizzano aule di altre classi sono tenuti al massimo rispetto degli arredi e del materiale della scuola e dei compagni, così come il massimo rispetto deve essere tenuto nei confronti della propria aula e di tutti i luoghi interni ed esterni all'edificio scolastico.

Gli spostamenti degli alunni da e per l'aula di motoria e verso i laboratori devono avvenire sempre in gruppo, in ordine e silenzio e con l'accompagnamento dei docenti.

Gli strumenti e gli attrezzi devono essere usati dagli allievi sotto la sorveglianza dell'insegnante il quale cura che non ne venga fatto un uso improprio.

3. Intervallo

Durante l'intervallo, fissato in dieci minuti, è consentito agli alunni uscire dalle aule, a turno, per raggiungere i servizi igienici; è vietato allontanarsi dal piano di pertinenza, correre o appoggiarsi alla balaustra delle scale.

Non è consentito sostare nei servizi igienici più del tempo necessario e la porta dell'antibagno deve rimanere sempre aperta.

Durante l'intervallo è consentito muoversi all'interno dell'aula.

Non è consentito praticare giochi quali il calcio o la pallavolo, anche usando materiali di recupero.

E' vietato portare a scuola bevande in lattina o in bottiglia di vetro.

Le carte ed i resti delle merende così come eventuali altri rifiuti devono essere eliminati utilizzando gli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

4. Aula di attività motoria

E' consentito entrare solo con le scarpe da ginnastica.

E' consigliato l'uso di tute o pantaloni comodi.

5. Sala mensa

Ciascun alunno deve consumare il proprio pasto evitando di chiacchierare a voce alta e restando composto al proprio posto.

Durante l'ora di mensa non sono ammesse uscite tranne nel caso di particolari urgenze autorizzate dall'insegnante.

6. Scuolabus

Durante l'uso del servizio scuolabus gli alunni sono tenuti a mantenere lo stesso comportamento corretto richiesto a scuola, come da presente regolamento.

Art. 4 Principi e criteri del codice di disciplina

I Provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e, quindi, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della scuola.

La responsabilità disciplinare è personale. L'alunno prima di essere sottoposto a sanzioni deve essere invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni non possono influire direttamente o indirettamente sul profitto.

Il Consiglio di classe valuterà con il voto di condotta i comportamenti inadeguati la cui insufficienza pregiudica la promozione alla classe successiva o l'ammissione agli esami finali.

L'espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità non può essere sanzionata.

Le sanzioni sono proporzionate alla infrazione disciplinare e tengono conto:

- a. dell'intenzionalità del comportamento
- b. della rilevanza del dovere violato
- c. del danno o del pericolo causato
- d. del comportamento abituale dell'alunno
- e. del concorso nella infrazione di più alunni fra loro

L'organo competente può infliggere anche la sanzione di grado inferiore.

Le sanzioni disciplinari devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse, anche al fine di dar conto del principio di proporzionalità e di gradualità delle sanzioni medesime.

Le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno; il risarcimento tuttavia, non è alternativo alla sanzione.

Gli alunni sono tenuti al risarcimento dei danni, volontari o colposi causati a persone, agli arredi, alle strutture e alle attrezzature durante il tempo in cui non sono affidati alla vigilanza dei docenti, (prima dell'ingresso – dopo l'uscita) o durante l'orario scolastico se il docente, pur essendo presente, non ha potuto evitare il fatto.

Se il danno è causato volontariamente, si applica anche la sanzione disciplinare.

La misura del risarcimento è proporzionale al danno causato ed è stabilita dall'organo competente ad irrogare la sanzione.

Non sono imputabili agli alunni i danni alle attrezzature che si verificano durante normali esercitazioni.

Per mancanze gravi o in caso di recidiva può essere disposto l'allontanamento dalla scuola.

Per recidiva si intende un comportamento indisciplinato che già abbia avuto una sanzione nel corso dello stesso anno scolastico.

Il provvedimento di allontanamento dalla scuola può prevedere l'obbligo di frequenza.

Il genitore può chiedere all'organo cui compete la sanzione di convertire la punizione disciplinare dell'allontanamento dalla scuola in attività di collaborazione dell'alunno ai servizi interni alla scuola.

Le sanzioni irrogate sono annotate nel fascicolo personale dell'alunno e, come questo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o al passaggio da un grado all'altro di scuola in quanto non sono considerate dati sensibili, fatto salvo ciò che riguarda altre persone coinvolte nei fatti. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “*omissis*” sull'identità delle persone coinvolte.

In caso di cambiamento di scuola, il procedimento disciplinare iniziato seguirà il suo iter fino alla conclusione.

Art. 5 Infrazioni, Sanzioni, Competenze secondo il decreto legge

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI	INFRAZIONE	ENTITA' DELLA SANZIONE	ORGANO COMPETENTE A COMMINARE LA SANZIONE
<i>A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica</i>	<ul style="list-style-type: none"> . Condotta non conforma ai principi di correttezza e buona educazione . Scorrettezze non gravi verso gli insegnanti, i compagni, il personale . Disturbo durante le lezioni . Mancanza ai doveri di diligenza e puntualità . Abbigliamento poco decoroso 	a)Richiamo verbale	Docente Dirigente scolastico

	<p>.Gravi scorrettezze verso gli insegnanti, i compagni, il personale . Disturbo continuo durante le lezioni .Mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità .Violazioni non gravi alle norme di sicurezza .Assenze ingiustificate .Telefono cellulare acceso</p>	<p>b)Richiamo scritto sul registro di classe e avviso scritto ai genitori con relativa firma di ritorno per presa visione. Per l'avviso scritto si utilizzerà il protocollo della scuola . L'alunno potrà avere non più di tre note scritte.</p>	<p>Docente Dirigente scolastico</p>
	<p>. Reiterarsi dei casi previsti alla lettera b) . Mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità . Turpiloquio .Ingiurie ed offese agli insegnanti, ai compagni, al personale .Danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri .Molestie continue nei confronti di altri .Uso non autorizzato del telefono cellulare a scopi comunicativi</p>	<p>c)Diffida con, eventualmente, esclusione dello studente dalle attività complementari</p>	<p>Coordinatore di classe Dirigente scolastico</p>
<p>B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni</p>	<p>.Recidiva di comportamenti di cui alla lettera c); .Ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti dei compagni, insegnanti, personale della scuola; .Utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire, rectius "carpire" e/o divulgare immagini, suoni, filmati riconducibili a persone fisiche che a vario titolo operano all'interno della comunità scolastica (<u>in questo caso si procederà al ritiro temporaneo del dispositivo avendone ravvisato un uso scorretto dello stesso</u>)</p>	<p>d) Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni e/o conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica.</p>	<p>Consiglio di classe</p>

<p><i>C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni</i></p>	<p>.Recidiva di comportamenti di cui alla lettera d) .Violenza intenzionale; .Offese gravi alla dignità della persona .Denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della istituzione che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa, ovvero grave lesione al suo buon nome. .Trattamento improprio di dati e immagini personali acquisite mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici</p>	<p>e)Allontanamento dalla scuola per oltre 15 giorni <i>(Commisurato alla gravità dell'infrazione ovvero al permanere della situazione di pericolo).</i></p>	<p>Consiglio di Istituto</p>
<p><i>D) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico</i></p>	<p>. Recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana. . Atti di violenza tale da determinare seria apprensione a livello sociale.</p>	<p>f)Allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico nel caso in cui non fossero esperibili interventi di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>
<p><i>E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi</i></p>	<p>Nei casi più gravi di quelli già indicati nel punto D) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.</p>	<p>g)Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>

Art. 6 Natura delle sanzioni

- a) **Il richiamo verbale** consiste nel sottolineare il comportamento scorretto inducendo lo studente ed il gruppo classe ad una riflessione sull'accaduto.
- b) **Il richiamo scritto** consiste in una annotazione sul registro di classe che descrive l'infrazione commessa. Il dirigente scolastico, sentito il Consiglio di classe, può disporre

L'esclusione da attività complementari per tutelare la sicurezza dei compagni e dei docenti, qualora i comportamenti sanzionati non diano garanzie di sicurezza e rispetto delle norme.

- c) **La diffida** consiste in un richiamo scritto che attesta la recidività e la gravità del fatto commesso e segnala che analoghi comportamenti in futuro comporteranno automaticamente il deferimento al Consiglio di classe per sanzioni di maggiore entità. Il dirigente, scolastico, sentito il Consiglio di classe, può disporre **L'esclusione da attività complementari** per tutelare la sicurezza dei compagni e dei docenti, qualora i comportamenti sanzionati non diano garanzie di sicurezza e rispetto delle norme.
- d) **L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni** prevede, durante il suddetto periodo di allontanamento, un rapporto con lo studente ed i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità stessa. La sanzione può essere convertita, su richiesta dei genitori dello studente, in **attività a favore della comunità scolastica** svolta all'interno dell'istituto a vantaggio di interessi collettivi. L'alunno sarà supportato da un docente nominato ad ok. Si possono individuare:
- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica e della segreteria
 - pulizia dei locali della scuola
 - piccole manutenzioni
 - attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nella scuola
 - frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e culturale
 - produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi a monte della sanzione, etc...
- e) **L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni** comminato in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale prevede, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- f) **L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino la termine dell'anno scolastico** deve evitare, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per il quale si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per effetto delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un

numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

- g) **L'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi**, insieme alle sanzioni disciplinari di cui ai punti d),e) e f), possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente

Art. 7 Procedimenti

1. Per l'irrogazione del richiamo scritto, il docente in servizio durante la lezione o il docente che constata l'infrazione, contesta immediatamente allo studente la violazione disciplinare, lo invita contestualmente ad esporre le proprie ragioni ed annota il provvedimento sul registro di classe, avendo cura di motivarlo.
2. Per l'irrogazione della diffida, il Coordinatore contesta verbalmente allo studente la violazione disciplinare e lo invita ad esporre personalmente le proprie ragioni.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, il Coordinatore emana il provvedimento di diffida in forma scritta sul registro di classe avendo cura di motivarlo e di comunicarlo in forma scritta ai genitori dello studente.
4. Per i casi di recidiva che comportano un provvedimento più grave, il Dirigente procede come ai punti 2 e 3 previa consultazione con il Coordinatore di classe. La sanzione è emanata con provvedimento formale, notificata alla famiglia dello studente ed inserita nel suo fascicolo personale.
5. Per l'irrogazione della sanzione del temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica, il Dirigente valuta preventivamente la ricorrenza dei tassativi casi di applicabilità e deferisce lo studente al Consiglio di Classe, dandone contemporaneamente comunicazione scritta alla famiglia.
6. Lo studente è invitato ad esporre personalmente le proprie ragioni davanti all'organo collegiale anche per iscritto ovvero mediante la produzione di prove o testimonianze a lui favorevoli.
7. Il provvedimento è deliberato a maggioranza dall'Organo collegiale, a composizione plenaria con esclusione delle parti direttamente coinvolte (per la validità della riunione è sufficiente la maggioranza degli aventi titolo). E' contestualmente notificato allo studente ed alla famiglia dello studente ed inserito nel fascicolo personale.

8. Il Consiglio di classe, nell'emanare il provvedimento provvede contestualmente ad offrire allo studente la possibilità di convertire lo stesso in attività a favore della comunità scolastica, concordando la natura e la modalità delle stesse con la famiglia.
9. Il Dirigente scolastico adotta tutti i conseguenti ed opportuni atti esecutivi inerenti lo svolgimento dell'attività risultante dalla conversione ed individua nel personale dell'istituzione il referente per il controllo effettivo dello svolgimento dell'attività.
10. La conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica implica la decadenza dalla facoltà di impugnare il provvedimento disciplinare.
11. Per i provvedimenti disciplinari emessi dalla Commissione d'esame si applicano i commi 5, 6 e 7 del presente articolo.
12. Nessuna procedura può essere avviata trascorsi 30 gg. dall'accertamento della responsabilità individuale per il fatto commesso.

Art. 8 Attenuanti e aggravanti

Il riconoscimento dell'errore, le scuse formali, il risarcimento del danno, il recupero delle ore scolastiche perse, possono consentire di non procedere all'irrogazione della sanzione.

Il rifiuto di ottemperare alle sanzioni irrogate, al di fuori delle procedure previste all'art.9 (Impugnazioni), costituisce aggravante per la quale è prevista la sanzione di grado superiore.

Art. 9 Sanzioni accessorie

In tutti i casi di cui alla lettera A) della Tabella di cui all'art. 5 del presente regolamento, il Dirigente, sentito il Consiglio di classe e in aggiunta alla sanzione irrogata, può disporre l'esclusione dello studente da attività complementari e/o il suo impegno in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 10 Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari anzidette, è **ammesso ricorso** da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) **entro 15 giorni dalla comunicazione** della loro irrogazione all'apposito Organo di garanzia interno alla scuola che delibera entro **i 10 giorni successivi**.

Qualora lo stesso non decida entro tale termine, la sanzione è ritenuta confermata.

L'organo di garanzia decide anche sui conflitti che insorgono all'interno della istituzione in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 11 Composizione dell'Organo di Garanzia interno all'Istituto

L'Organo di Garanzia interno all'istituto di cui all'art. 5 comma 2 del D.P.R. 24/6/98 n° 249 è composto come segue:

- Il Dirigente scolastico in qualità di presidente
- Un docente designato dal Collegio dei docenti
- Due rappresentanti dei genitori eletti in seno al Consiglio di istituto

Procedure di elezione e subentro dei membri

Il docente titolare ed un docente supplente sono individuati alla prima riunione del Collegio dei docenti utile all'insediamento e/o al rinnovo dell'Organo.

I genitori sono eletti all'interno del Consiglio di istituto nella prima riunione utile all'insediamento e/o al rinnovo dell'Organo di Garanzia.

L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico, dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Funzionamento dell'Organo di Garanzia

Per avere validità l'Organo di Garanzia deve avere la "perfezione" di tutti i suoi membri alla prima convocazione; tale requisito non è più necessario in seconda convocazione.

In caso di incompatibilità, determinata da rapporto di parentela fino al secondo grado, il genitore membro effettivo è sostituito dal membro supplente.

Non è consentita l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 12 Validità del Regolamento

Il presente regolamento è valido fino a quando non saranno apportate modifiche da parte del Consiglio di Istituto, previa consultazione dei docenti e fino a quando non interverranno diverse disposizioni ministeriali o legislative. Qualsiasi modifica al presente regolamento dovrà essere approvata dal Consiglio di Istituto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

Art. 13 Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto e viene affisso all'Albo della scuola.

Il Consiglio di Istituto promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza del regolamento da parte delle comunità nei territori interessati.

